

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6232 del 22/11/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FORGHIERI SRL (Imp. Via Giunti) MARANELLO (MO). Rif. Prot. n. 2648/2017 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 21701/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6430 del 20/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **FORGHIERI SRL (Imp. Via Giunti) MARANELLO (MO)**.

Rif. Prot. n. 2648/2017 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 21701/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 28/6/2017 la Ditta FORGHIERI SRL, avente sede legale in comune di Maranello (MO), v. Claudia n. 244, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Maranello, v. Giunti, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 11/7/2017 con prot. n. 13717, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di officina meccanica (fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture);

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Aria e Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 298 del 30/7/2014;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud Maranello - Pavullo, prot. n. 16327 del 11/08/2017;
- parere tecnico, con prescrizioni, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 81519 del 22/8/2017:
 - “Vista l'impossibilità tecnica evidenziata dalla ditta per lo scarico nella rete fognaria nera del comparto, si comunica che tale scarico nella rete di fognatura bianca non è ammesso e pertanto si ritiene che i reflui dei compressori devono essere conferiti come rifiuti liquidi. La ditta dovrà mantenere a disposizione dei controlli dell'autorità competente i documenti comprovanti i conferimenti dei suddetti rifiuti. Si comunica quindi che all'interno del procedimento AUA non si rilascia parere per lo scarico acque reflue industriali e che la ditta è ammessa a scaricare solo i reflui derivanti dai servizi igienici come previsto dal D.Lgs. 152/06”;

Il Comune di Maranello, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 16024 del 08/08/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura e all'impatto acustico.

In data 14/9/2017, con nota prot. n. 18049, la Scrivente Agenzia, visto il parere sopraindicato espresso da HERA SPA, ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per il rilascio del titolo ambientale Scarichi Idrici e ha informato la Ditta circa la possibilità di fornire osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti inerenti il procedimento in oggetto; la suddetta comunicazione ha interrotto i termini di conclusione del procedimento;

A tutt'oggi alla Scrivente Agenzia non è pervenuta alcuna comunicazione o documentazione, pertanto, decorsi inutilmente i termini di legge, si ritiene di procedere all'emanazione della Autorizzazione Unica Ambientale unicamente per i soli titoli “Aria e “Impatto Acustico”;

E' pertanto vietato lo scarico di acque reflue industriali;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta FORGHIERI SRL per l'impianto ubicato in comune di Maranello, V. Giunti, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 298 del 30/7/2014 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 20/11/2017 con scadenza al 20/11/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Maranello

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ARPAE – S.A.C. DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta FORGHIERI SRL (Imp. Via Giunti sn) MARANELLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 e 281 del D.Lgs 152/2006

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

L'art.272 c.3 del D.Lgs 152/2006, prevede altresì che per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo sia effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto stesso e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FORGHIERI S.R.L. con sede legale nel comune di MARANELLO (MO), Via CLAUDIA OVEST n. 244, intende continuare a svolgere in comune di MARANELLO, Via Giunti sn, attività di officina meccanica e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

- una postazione di saldatura che genera il punto di emissione E1 avente portata di 51.000 Nmc/h;
- una postazione di saldatura (con tre robot) che genera il punto di emissione E2 avente portata di 24.000 Nmc/h;
- una postazione di sbavatura e 2 postazioni di saldatura che generano il punto di emissione E3 avente portata di 11.000 Nmc/h (emissione modificata);
- una postazione di taglio laser che genera il punto di emissione E4 avente portata di 2.000 Nmc/h;
- una postazione di saldatura che genera il punto di emissione E5 avente portata di 32.000 Nmc/h;
- una postazione di saldatura e smerigliatura che genera il punto di emissione E7 avente portata di 11.000 Nmc/h (nuova emissione);
- un consumo di filo di saldatura di 6.000 Kg/anno;
- una lavorazione di lamiere ferrose di 320.800 Kg/anno;
- un utilizzo di dischi per la smerigliatura pari a 32,4 kg/anno;
- un utilizzo di dischi per taglio e sbavatura pari a 10 kg/anno;
- un consumo di gas per taglio laser di 41.400 mc/anno;
- un esercizio di circa 200 g/anno.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta FORGHIERI SRL è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di MARANELLO, V. GIUNTI, provincia di Modena nel rispetto dei limiti sottoindicati fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni:

E1 Saldatura:

Portata	51.000	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	8	h/g

E2 Saldatura (Robot abb – Robot Almega 2d – Robot Almega 3d):

Portata	24.000	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	8	h/g

E3 Sbvatura + 2 postazioni di saldatura:

Portata	11.000	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	8	h/g
Impianto di abbattimento		FT

E4 Taglio laser:

Portata	2.000	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	12	h/g
Impianto di abbattimento		FT

E5 Saldatura (vagoni):

Portata	32.000	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	8	h/g

E6 Riscaldamento ambiente (4 caldaie a gas metano da 115 kW cadauna)

E7 Saldatura + smerigliatura:

Portata	11.000	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	8	h/g
Impianto di abbattimento		FT

Relativamente alle emissioni **E3 ed E7**, la ditta FORGHIERI srl dovrà osservare le disposizioni previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

- comunicazione, 15 giorni prima, della messa a regime degli impianti (tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento);
- esecuzione di almeno un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime (relativamente a Portata e Polveri totali);
- trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale.

Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata nella domanda di Adesione all'Autorizzazione Generale, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., ad Arpae Sac Modena, ad Arpae Distretto Territoriale e al Comune territorialmente competenti, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae Sac Modena, Arpae Servizio Territoriale e Comune, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Sono escluse dall'autorizzazione a carattere generale le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura;

Le lavorazioni di saldatura possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.);

Gli effluenti derivanti dalle lavorazioni di saldatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti valori limite: **Polveri totali = 10 mg/Nm³**

Sono escluse dall'autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.);

Non deve essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg;

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di sbavatura, smerigliatura e taglio laser devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose = 10 mg/Nm³

La ditta deve tenere costantemente aggiornato il "Registro degli indicatori di attività del Ciclo Tecnologico" (Allegato 3C della DGR 1769/2010), referite all'insieme delle attività di smerigliatura, taglio laser e sbavatura esercitate nell'insediamento, con allegate copie fotostatiche delle fatture d'acquisto delle stesse.

L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale non può considerarsi valida:

- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, H361, H362 (ex frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61).

Relativamente agli impianti termici, si comunica che, essendo le emissioni in parola derivanti da impianti ascrivibili all'elenco delle attività ad emissione scarsamente rilevante (lettera dd) dell'Allegato IV Parte I del D.Lgs. 128/2010), ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Decreto citato, l'esercizio di tali impianti non richiede autorizzazione, relativamente alla normativa attualmente in vigore in materia di inquinamento atmosferico,

Nulla Osta, per quanto di competenza, **all'esercizio degli impianti termici.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ARPAE – S.A.C. DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FORGHIERI SRL (IMP. Via Giunti) MARANELLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FORGHIERI SRL, nell'impianto in comune di Maranello (MO), Via Giunti, svolge attività di officina meccanica (fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture).

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
 - S1 condotto emissione aria (interno) a servizio della macchina taglio laser (esistente)
 - S2 impianto di aspirazione e filtrazione aria (esterno) a servizio della saldatura (esistente)
 - S3 impianto di aspirazione e filtrazione aria (esterno) a servizio della saldatura (esistente)
 - S4 impianto aspirazione aria (interno) a servizio della sbavatura (esistente)
 - S5 impianto aspirazione aria (interno) a servizio della saldatura (esistente)
 - S6 impianto di aspirazione e filtrazione aria (esterno) a servizio della saldatura (nuovo)

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);

- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60dBa;
- i ricettori sensibili individuati sono
R1 edificio residenziale posto a circa 300 metri dal confine Nord Ovest;
R2 edificio residenziale posto a circa 200 metri dal confine Est;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta FORGHIERI srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud Maranello - Pavullo, prot. n. 16327 del 11/08/2017;

Il Comune di Maranello, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 16024 del 08/08/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Maranello, via Giunti, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FORGHIERI srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto

acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ARPAE – S.A.C. DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.